Regolamento d'uso dell'impianto sportivo "G. Sinigaglia"

(rev. 03)

Sommario

1) Premessa 1

2) Norme di comportamento 2

3) Divieti 5

4) Violazione regolamento d'uso e codice di condotta 8

5) Videosorveglianza, trattamento dei dati personali e riferimenti normativi 10

1) Premessa

Il presente documento, facente parte del piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza, nasce con lo scopo di regolamentare l'uso dell'impianto sportivo "G. Sinigaglia" di Como durante gli eventi sportivi del "Como 1907 S.r.l.".

2) Norme di comportamento

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono disciplinati dal presente "Regolamento d'Uso" e dal "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e di condotta" (qui di seguito brevemente indicato come "Codice di Condotta").

L'inosservanza degli stessi comporterà l'immediata risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) e/o il meccanismo del gradimento.

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

1) L'acquisto, e/o il possesso del titolo, che consenta l'accesso, comporta l'accettazione e presa visione del "Regolamento d'Uso" e del "Codice di Condotta". Altresì, comporta il consenso alle normative in materia dell'ONMS, della FIFA, della UEFA, della FIGC, della LNP e delle Autorità di PS;
2) Il titolo di accesso all'impianto sportivo è personale, nominativo e numerato. Non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla società sportiva, attraverso i propri canali ufficiali;
3) Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di riconoscimento in originale e in corso di validità, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso (compresi i minori). L'esibizione della carta di fidelizzazione è obbligatoria in seguito a disposizioni delle Autorità competenti;
4) Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dell'impianto sportivo, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla società sportiva organizzatrice dell'evento;
5) L'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il gate indicato sulla ricevuta di acquisto;
6) Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto

del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, e a non assistere all'evento in piedi, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento su autorizzazione delle autorità competenti;

7) Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward e a mezzo di metal detector, a controlli (pat down) finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (D.M. 28/07/2011);
8) La società sportiva si riserva il diritto/facoltà di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore del presente "Regolamento d'Uso" e/o del "Codice di Condotta" anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle autorità competenti;
9) Con riferimento a tutti i settori dello Stadio, ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti (curva ospiti), chiunque, indossi simboli della squadra ospite (da intendersi: maglie, sciarpe, giacche, felpe o altri indumenti e/o oggetti che chiaramente saranno riconducibili ai simboli e colori sociali della squadra ospite), si renda protagonista di atteggiamenti provocatori o violenti, o comunque contrari al presente regolamento, sarà soggetto, di intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, all'applicazione della misura dell'allontanamento dallo stadio nel corso della gara;
10) I minori di anni 14 devono accedere all'impianto tramite un accompagnatore di età adulta munito di titolo di accesso; l'accesso è gratuito per i minori di anni 3, purché accompagnati da un maggiorenne provvisto di regolare titolo di accesso. Si specifica che il minore non avrà diritto a un posto a sedere riservato;
11) La fruibilità delle aree hospitality è limitata esclusivamente al pre-gara, durante l'intervallo e post-gara.

Disposizioni specifiche con riferimento a Hospitality e altre aree riservate:

12) Le aree Hospitality, Tribuna d'Onore, Tribuna Autorità, Palchi e Field Box, costituiscono spazi istituzionali e di rappresentanza di Como 1907, destinati ad accogliere, tra gli altri, ospiti, partner, autorità, rappresentanti delle società sportive, tesserati, familiari dei calciatori ed altri invitati.

Tali aree sono concepite per offrire un'esperienza in linea con i valori di Como 1907. Tutti coloro che vi accedono sono pertanto tenuti a contribuire, con il proprio comportamento, al mantenimento di un ambiente accogliente, improntato ai principi del rispetto, correttezza, educazione, sportività e civile convivenza.

Pur essendo pienamente incoraggiata una partecipazione appassionata e il sostegno alla squadra, non sono in alcun caso consentiti comportamenti idonei a creare un clima intimidatorio, ostile o lesivo della dignità altrui, come già precisato dal presente Regolamento e dal Codice di Condotta; non saranno tollerati comportamenti quali intimidazioni, linguaggio offensivo, osceno o discriminatorio, provocazioni reiterate, gesti aggressivi o qualsiasi altra condotta idonea a compromettere il regolare svolgimento dell'evento o il sereno utilizzo delle aree.

Ugualmente, con riferimento agli spazi interni delle aree Hospitality, tutti gli ospiti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei soggetti presenti attenendosi alle istruzioni impartite.

Gli ospiti sono altresì tenuti a presentarsi con un abbigliamento decoroso e appropriato al contesto. In linea con la regolamentazione del Como 1907, non è consentito indossare capi di abbigliamento o accessori recanti scritte, immagini o simboli offensivi, osceni, discriminatori, violenti o provocatori, per cui Como 1907 si riserva la facoltà di negare l'accesso o di disporre l'allontanamento.

Tutti i soggetti che acquistano, ricevono, trasferiscono o mettono a disposizione l'accesso per tali aree sono tenuti a portare il presente Regolamento d'Uso e il Codice di Condotta a conoscenza dei rispettivi ospiti, garantendo che gli stessi ne rispettino integralmente le

disposizioni.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del Codice di Condotta o delle istruzioni impartite dal personale autorizzato, da parte dei titolari dei titoli di accesso alle aree Hospitality, dei partner, degli sponsor, degli assegnatari di accrediti, dei rispettivi ospiti e invitati, potrà comportare, oltre all'allontanamento dall'impianto, la sospensione, la limitazione o la revoca dell'accesso alle aree Hospitality e dei relativi benefici, nonché la revisione, la

sospensione o la revoca di future assegnazioni di biglietti, accrediti, o di qualsiasi altro beneficio concesso dal Club, sia nei confronti dell'autore della violazione sia, ove ritenuto opportuno dal Club in relazione alla gravità o alla reiterazione dei fatti, nei confronti del soggetto che abbia acquistato, ricevuto, assegnato o messo a disposizione il relativo titolo di accesso. L'applicazione delle sopra citate misure costituisce attuazione del "sistema di gradimento" e sarà effettuata secondo la procedura prevista dal "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e di condotta", di cui all'art. 8. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge, dal presente Regolamento, dal Codice di Condotta.

3) Divieti

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area esterna sottoposta a controllo è severamente vietato:

a. Esternare o manifestare, in qualsiasi modo, forme di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
b. Sostare in prossimità di passaggi, scale, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo e ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
c. Arrampicarsi sulle strutture, recinzioni, separatori, balaustre e parapetti, ovvero stazionarvi;
d. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo infrastrutture, strutture e servizi dell'impianto;
e. Introdurre e/o detenere oggetti atti ad offendere, che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: armi, coltelli e bastoni;
f. Introdurre, detenere o lanciare fumogeni, petardi, razzi e più in generale materiale pirotecnico ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
g. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
h. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
i. Introdurre strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti. Sono ammessi tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici, previa autorizzazione da

parte del Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

j. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi, la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco o alle uscite di sicurezza;

k. Introdurre e vendere le bevande contenute in lattine, brik, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;

l. Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto o comunque diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati in fase di autorizzazione e dovranno essere rimossi al termine dell'evento. In caso di specifica richiesta da parte delle Autorità di PS, il materiale di cui sopra dovrà essere ripresentato integralmente presso gli specifici varchi utilizzati per l'accesso, per ulteriori approfondimenti;

m. Introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;

n. Introdurre stampelle e carrozzine fatte salve espresse autorizzazioni;

o. Introdurre cannocchiali, binocoli, videocamere e macchine fotografiche professionali;

p. Introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento;

q. Introdurre e/o sorvolare l'area con droni (o altri apparecchi volanti a pilotaggio remoto) di qualsiasi dimensione;

r. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata come, a titolo esemplificativo, la vendita di prodotti di merchandising non autorizzati;

s. Introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni;

t. Introdurre e/o esporre qualsiasi oggetto contenente riferimenti politici, ideologici, criminosi o di violenza, nonché riportanti simbologie e/o denominazioni appartenenti a tifoserie

organizzate il cui materiale non è stato autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS);

u. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

v. Fumare in determinate aree dello stadio;

w. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

x. Porre in essere comportamenti violenti, minacciosi o comunque prevaricatori nei riguardi delle persone presenti;

y. Accedere con maglie, indumenti o accessori contenenti scritte o espressioni volgari e offensive;

z. Appropriarsi, sottrarre, utilizzare senza autorizzazione, o trattenere beni, materiali, attrezzature o altri oggetti della società.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono di seguito riprodotte le più comuni categorie di oggetti che non devono essere introdotti nell'area interessata dall'evento sportivo:

Lighters



Cans



Rigid rods



External batteries



Prams



Pointed umbrellas



Spray cans



Large bags or suitcases



Glass bottles



Helmets



Tools



Animals



Knives



Fireworks



Professional cameras



Video recording equipment



4) Violazione regolamento d'uso e codice di condotta

Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente come previsto dall'art. 1 septies del D.L. 28/2003 e s.m.i. nonché delle ulteriori sanzioni di legge ove previste in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violazione per motivi razziali, etnici nazionali/internazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l'invasione di campo.

Misure applicabili in caso di violazione:

a. Ammonimento verbale;
b. Allontanamento dall'impianto a evento in corso;
c. Richiamo formale scritto al rispetto del codice di condotta e regolamento d'uso impianto;
d. Sospensione per uno o più eventi o per un determinato periodo di tempo o dall'accesso a determinate aree e/o settori;
e. Rifiuto di contrarre in relazione all'acquisto di uno o più biglietti per uno o più eventi o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

L'applicazione delle sopra citate misure costituisce attuazione del "sistema di gradimento" e sarà effettuata secondo la procedura prevista dal "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e di condotta", di cui all'art. 8.

Fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura:

- Intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- Prevedibilità dell'evento;
- Gravità della violazione;
- Danno causato (anche non economico) a soggetti terzi;
- Recidiva (stesso tipo di violazioni nei tre anni precedenti);
- Causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico e l'incolumità individuale;
- Eventuale corresponsabilità con altri soggetti;
- Altre circostanze attenenti al caso concreto, incluse le modalità, il contesto, il luogo specifico dell'evento e l'utilizzo di indumenti, simboli o altri accessori ed oggetti pericolosi.

Qualora una o più disposizioni al presente regolamento siano dichiarate nulle, inefficaci, illegali o non applicabili da qualsiasi tribunale, ente normativo, o autorità competente, la parte restante del presente Regolamento continuerà ad essere vigente, applicabile e vincolante tra le parti come se

tali disposizioni nulle, inefficaci, illegali, o non applicabili non vi siano incluse.

5) Videosorveglianza, trattamento dei dati personali e riferimenti normativi

- Si segnala che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, come da D.M. 06/06/2005.
  Il trattamento dei dati personali è effettuato a norma di legge, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è Como 1907 S.r.l..

- D.M. 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'art. n. 19-ter.

- D.L. 24/02/2003 n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2003 n. 88 e seguenti, ed in particolare gli artt. n. 1 septies e octies.

- D.M. 28/07/2011 definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al D.M. 08/08/2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi".

- D.M. 13/08/2019 modifica al D.M. 08/08/2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi".

Il presente regolamento è soggetto a possibili aggiornamenti derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e/o regolamentari, nonché da eventuali modifiche agli usi applicabili.